



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo



C.P.O. Comitato Pari Opportunità presso
il Consiglio Giudiziario della Corte di
Appello di Brescia



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bergamo
Comitato Pari Opportunità



CONSIGLIERA DI PARITÀ
PROVINCIA DI BERGAMO

Protocollo d'Intesa

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

e

Comitato per le Pari Opportunità presso la Corte d'Appello di Brescia

e

**Ordine degli Avvocati di Bergamo- Sportello Pubblico Contro la
Violenza sulle donne**

e

Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

e

Consigliera di Parità presso la Provincia di Bergamo

Premesso

- che le parti sono sempre più attivamente impegnate nel contrasto delle violenze di genere promuovendo iniziative di formazione ed informazione;
- che nel mese di novembre 2017 il COA di Bergamo ha coordinato l'apertura di uno sportello pubblico contro la violenza sulle donne con la collaborazione delle associazioni degli avvocati e delle avvocate maggiormente rappresentative sul

territorio bergamasco: AIAF Lombardia Milena Pini sezione di Bergamo (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori), AIGA Bergamo (Associazione Italiana Giovani Avvocati), APF (Associazione Provinciale Forense), AMI Bergamo (Associazione Matrimonialisti Italiani), Camera Civile Bergamo, Camera Penale della Lombardia Orientale sezione di Bergamo, in partnership con il Comune di Bergamo;

- che il CPO presso la Corte d'Appello di Brescia, avendo contribuito nel 2014 all'apertura di uno sportello pubblico contro la violenza sulle donne presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, intende promuovere e divulgare analoghe iniziative anche presso altri tribunali del distretto;

- che dal 13 novembre 2017 un gruppo di avvocati e avvocate, a turni di due, un/a civilista e un/a penalista, sono presenti ogni lunedì dalle 14 alle 18, alla stanza n. 17 del Lazzaretto di Bergamo, per offrire consulenza giuridica di indirizzo a chiunque ne faccia richiesta gratuitamente;

- che nell'esercizio delle funzioni attribuitele, la Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo, con sede presso il Palazzo della Provincia, è pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui venga a conoscenza per ragione del proprio ufficio (Art. 13, Decreto Legislativo n.198/2006) e può agire in giudizio per l'accertamento delle violenze, delle molestie e delle discriminazioni che si verificano nei luoghi di lavoro e per la rimozione dei loro effetti;

richiamata la normativa di riferimento ed in particolare

- La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli;

- la Carta Sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163);

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005);

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo

sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

- la Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza;

- la Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini;

- la Raccomandazione CM/Rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999);

- la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne;

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000);

- la Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173;

- la Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132;

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;

- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata in Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;

- la Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale";

- la Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia";

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- la Legge 11 agosto 2003, n. 238, “Misure contro la tratta delle persone”;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- la Legge 4 giugno 2010, n. 96, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009” attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
- la Legge 11 gennaio 2018, n.4, "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici";
- la Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, Delibera CSM del 9 maggio 2018;
- la Legge 15.01.2021 n.4 di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione”* e la relativa Raccomandazione n.206;

considerato

- che il fenomeno della violenza sulle donne e sulle ragazze costituisce grave violazione dei diritti umani e determinante ostacolo al raggiungimento della parità

tra i sessi;

- che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini e ai ragazzi;

- che i bambini e le bambine sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

- che le molestie e la violenza di genere colpiscono particolarmente soggetti vulnerabili, donne, ragazze, ragione per cui l'adozione di un approccio al fenomeno inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per contrastare la violenza e le molestie anche nel mondo del lavoro;

- che secondo le più recenti conquiste normative gli strumenti di tutela in favore delle vittime lavoratrici si estende anche alle violenze che si verificano in occasione del lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro (Conv. OIL, art.3);

- che la violenza domestica ha ripercussioni sull'occupazione, la produttività, la salute e la sicurezza delle lavoratrici e l'ambiente di lavoro tutto;

- che le Parti intendono operare sul territorio al fine di porre in essere ogni utile azione a contrasto della violenza di genere e di favorire buone prassi di collaborazione, a difesa dei diritti di tutti e tutte nelle relazioni sociali, familiari e nei luoghi di lavoro;

- che la Direttiva 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale», tenendo conto di una serie di principi cardine, tra cui:

1. “Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti

individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (considerando 9).

2. «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive [...]» (considerando 37).
3. «Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e

sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime [...].» (considerando 62)

considerato

- che le parti intendono favorire l'accesso alla giustizia alle donne e alle ragazze che hanno subito violenza, con approccio rispettoso alla sensibilità delle vittime, mediante l'orientamento agli strumenti di protezione al fine di consentire un efficace e tempestivo intervento giurisdizionale nei casi di fondatezza della notizia criminis.
- che in ottemperanza alle buone prassi di cui alla richiamata risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, le Parti intendono contribuire ad una generale azione di informazione e sensibilizzazione della collettività, decisiva per promuovere l'emersione del fenomeno, rendendo accessibili per la vittima informazioni utili a orientarla nella scelta di sporgere denuncia per ricevere tutela legale e protezione materiale;
- che nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare la tutela delle donne lavoratrici vittime di violenza, molestie e discriminazioni sui luoghi di lavoro;

tutto ciò premesso

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in persona del Procuratore della Repubblica dr. Antonio Angelo Chiappani, l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e lo Sportello pubblico Contro la Violenza Sulle Donne, in persona della Presidente avv.ta Francesca Pierantoni, il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati in persona del suo Presidente Avv. Stefano Chinotti, il

Comitato per le Pari Opportunità presso la Corte d'Appello di Brescia in persona della Presidente dr.ssa Ilaria Sanesi, la Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Bergamo, in persona dell'avv.ta Roberta Ribon convengono quanto segue:

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante la presente convenzione.

Articolo 2
Oggetto

Viene istituito uno sportello pubblico presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, siti nel Palazzo della Procura di Bergamo in Piazza Dante Alighieri 2, in sostituzione di quello attualmente in essere presso i locali di cui in premessa; lo sportello svolgerà attività di primo ascolto e informazione e sarà rivolto a tutte/i coloro che vivono direttamente o indirettamente esperienza di violenza di genere.

Articolo 3
Ambito di applicazione

Il presente protocollo si rivolge alle donne che hanno subito violenza di genere in tutte le situazioni in cui essa si sia verificata sia nelle relazioni affettive e di prossimità in genere che nei luoghi di lavoro sostenendo le eventuali iniziative cui intendano aderire, nel rispetto delle scelte e dei tempi dettati dalla loro volontà.

Articolo 4
Modalità dell'attività

A) Un gruppo di avvocati/e, a turni di due, preferibilmente un/a civilista e un/a penalista, comunque tutti/e esperti/e in materia e selezionati/e dal Consiglio dell'Ordine secondo apposito regolamento esistente, saranno presenti almeno una volta alla settimana, garantendo la loro presenza, in orario di apertura degli uffici della Procura, (9.00/12.00), presso i locali di cui sopra posti al piano terra, per offrire consulenza giuridica di indirizzo a chiunque ne faccia richiesta, gratuitamente;

- che gli/le avvocati/e che prestano servizio, come da apposto regolamento, sono impediti/e all'assunzione di qualsivoglia incarico professionale dagli/le utenti dello sportello quantomeno per due anni e con estensione del divieto anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli/le associati/e del/la professionista che abbia prestato attività allo sportello. L'utenza, accedendo a detto Sportello, beneficerà di informazioni sugli strumenti di protezione di natura amministrativa, processuale tanto in sede civile quanto in sede penale, con ciò maturando consapevolezza sui diritti e sulle facoltà riconosciute alle persone offese.

B) Ove richiesto, la persona offesa vittima di reato verrà altresì sostenuta nella denuncia e, ricorrendone i presupposti vagliati dagli/le avvocati/e, indirizzata presso l'ufficiale di PG individuato come referente per lo sportello presso gli Uffici di Procura che provvederà a ricevere la denuncia e agli oneri conseguenti.

C) In alternativa, ricorrendone i requisiti, la presunta vittima di reato verrà orientata verso i servizi territoriali competenti per la presa in carico a livello sanitario e/o psicosociale e/o verso i centri antiviolenza riconosciuti dalle reti antiviolenza presenti sul territorio fornendo le relative informazioni. Quanto sopra nel rispetto della privacy, del segreto professionale, dell'anonimato e dell'impegno deontologico a non assumere alcun mandato come da regolamento all'uopo deliberato e che, per completezza, si allega sub 1.

D) Ricorrendone i presupposti, la presunta vittima di violenza, molestia, discriminazione sul luogo di lavoro verrà informata altresì della possibilità di rivolgersi all'Ufficio della consigliera di parità della Provincia di Bergamo, cui compete offrire consulenza specifica, garantendo accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci. Con riferimento a quanto sopra, le Parti si impegnano a promuovere meccanismi di ispezione e di indagine nei luoghi di lavoro

interessati, efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso il coordinamento con gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

E) Nell'eventualità che allo Sportello si rivolga una donna straniera, gli/le avvocati/e avranno cura di verificare il grado di comprensione e la capacità espositiva-linguistica. Qualora la vittima straniera non parli la lingua italiana o la sua esposizione possa non rendere appieno la resa dei fatti narrati, ma sia intuibile la volontà della stessa di sporgere denuncia, l'ufficiale di P.G. addetto alla ricezione della denuncia dovrà attivarsi per il reperimento e la nomina di un interprete. In ogni caso si dovrà evitare di utilizzare quale interprete un soggetto coinvolto in qualche modo nella vicenda, come un parente prossimo della vittima o dell'indagato.

F) Le parti si impegnano a reperire ausiliari che possano coadiuvare l'attività dello Sportello nel momento della raccolta delle informazioni della vittima, anche attraverso apposite convenzioni con enti o altri soggetti terzi qualificati.

Articolo 5 ***Collaborazione tra le parti***

La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui al presente protocollo e dall'impegno volto a rendere agevoli le azioni previste secondo il progetto concordato di intervento.

Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio di cui all'articolo 4 del presente Protocollo, ciascuna Parte riconosce reciprocamente i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, tenendo conto della diversità della natura e della portata delle rispettive prerogative e responsabilità, impegnandosi al fine di contrastare fenomeni di possibile vittimizzazione e ritorsione nei confronti delle/dei querelanti e/o delle/dei segnalanti.

Articolo 6 ***Monitoraggio e Promozione***

Le parti si impegnano a rivedere le modalità organizzative all'esito del primo anno di operatività monitorando il numero e la tipologia degli accessi, nel rispetto dell'anonimato e della riservatezza dell'utenza, e a pianificare azioni di miglioramento e di coordinamento, nonché a implementare lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate.

In particolare il Comitato per le Pari Opportunità presso la Corte d'Appello di Brescia, il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e la Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo si coordineranno per ogni attività utile alla promozione del servizio e per l'implementazione dello stesso avendo cura di rilevare eventuali disparità di accesso che possono trasformarsi in disuguaglianze dovute all'appartenenza di genere, alla razza o all'origine etnica, alla religione, alla disabilità, all'età, all'orientamento sessuale.

Con specifico riferimento ai luoghi di lavoro, l'attività di monitoraggio includerà l'identificazione dei settori, delle professioni, delle modalità di lavoro in cui le lavoratrici risultino più esposte onde agevolare l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace della salute psicofisica di tali soggetti, anche presidiando gli obblighi di valutazione dei rischi e di formazione sui temi di genere gravanti sui datori di lavoro.


Articolo 7 **Validità**

Il presente atto ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Bergamo, 25 novembre 2021

Il Procuratore della Repubblica di Bergamo

X Dr. Antonio Angelo CHIAPPANI




La Presidente del Comitato per le Pari Opportunità presso la Corte d'Appello
di Brescia

Dr.ssa Ilaria SANESI



La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo- Sportello Pubblico
Contro la Violenza sulle donne

Avv.ta Francesca PIERANTONI



Il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati
di Bergamo

Avv. Stefano CHINOTTI



La Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo Effettiva

Avv.ta Roberta RIBON